

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”**

## ***DENOMINAZIONE SEDE E DURATA***

### **ARTICOLO 1**

E' ricostituita alla luce delle nuove disposizioni legislative ed ai sensi della legge 266/91 un'associazione di volontariato non lucrativa d'utilità sociale, “ONLUS” per la lotta contro la leucemia e neoplasie ematologiche e solide dell'infanzia e dell'adulto denominata “ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI GIORGIO E SILVIA”. Tale denominazione dovrà essere usata nei segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

### **ARTICOLO 2**

L'associazione ha sede attualmente in Rieti, Via del Terminino 63/a con sezione distaccata presso la clinica pediatrica dell'Università “La Sapienza” Servizio d'Ematologia Emocoagulazione Pediatrica, Roma Viale Regina Elena n° 324 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezione anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della Legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento d'ente morale.

### **ARTICOLO 3**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## ***OGGETTO***

### **ARTICOLO 4**

“ALCLI GIORGIO E SILVIA” è un'associazione di volontariato e come tale organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS", senza fini di lucro ,neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica., aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e si propone di:

- A) Collaborare nelle cure sanitarie e nell'assistenza sociale dei bambini e degli adulti affetti da leucemie e neoplasie ematologiche e solide.
- B) Promuovere l'assistenza socio-economica delle famiglie, in casi di particolare difficoltà.
- C) Operare nei centri Onco-ematologici (degenza ordinaria, degenza Day Hospital, ambulatori), al fine di ottimizzare l'opera professionale del personale medico ed infermieristico facendo carico di attività di volontariato, non strettamente di carattere medico-sanitario (diagnostico terapeutico), ma fondamentale per un ottimale iter clinico.
- D) Favorire la ricerca clinica, nel campo delle neoplasie ematologiche e solide del bambino e dell'adulto mediante contributi per rimborsi spese corsi di aggiornamento al personale medico e/o borse di studio o altri tipi di incentivazione; favorire la donazione di attrezzature ai centri preposti a questo tipo di patologie.
- E) Promuovere corsi di formazione per gruppi di volontari che operino presso centri onco-ematologi e sul territorio, per il conseguimento delle finalità dell'associazione medesima.
- F) Favorire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.
- G) Sensibilizzare la donazione del MIDOLLO OSSEO, e degli altri tessuti Emopoietici.
- H) Promuovere iniziative a carattere culturale, sportive documentaristiche e realizzare la raccolta di fondi risorse, mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale

Beneficiari iniziative di sostegno e cooperazione, tutte le famiglie dei bambini e dei malati affetti dalle patologie previste di cui al presente statuto.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali per la lotta contro le leucemie e neoplasie ematologiche e solide dell'infanzia e dell'adulto.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione in particolare si propone:

- 1) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- 2) attenzione, verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- 3) accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione E.E.LL., anche attraverso la stipula di apposite convenzioni della partecipazione ed altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## **ARTICOLO 5**

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

## **ARTICOLO 6**

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'ART.4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 7**

L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, con divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **ARTICOLO 8**

E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 9**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, redige il Bilancio o il Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

## **ARTICOLO 10**

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci di diverse categorie:

### **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo sanno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

## **Soci Operativi**

Sono soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio : stesso. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le ; persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

## **Soci Onorari**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a fame parte effettiva per espresso divieto normativo.

## **Soci Sostenitori o Pronotori**

Sono soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci *Onorari e Sostenitori o Promotori*, possono partecipare come osservatori alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Ogni socio dovrà mettere a disposizione dell'associazione le informazioni che questa riterrà utili al fine della promozione d'azione e progetti d'utilità del singolo o di una pluralità di associati.

## **ARTICOLO 11**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione di partecipare all'assemblea e all'attività dell'associazione.

La qualità di socio può venir meno per espulsione per recesso volontario per decadenza e per decesso.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso per "atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione de! rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene per decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dal mancato versamento (della quota sociale annuale).

Resta fermo l'obbligo per 1 pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Viene esclusa espressamente che la partecipazione alla vita associativa sia temporanea. Tutti gli associati maggiore d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti opera la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Dichiara di ritenere beneficiati delle iniziative di sostegno e di cooperazione tutte le famiglie dei bambini e dei malati affetti dalle patologie previste dall'atto costitutivo

## ***RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO***

### **ARTICOLO 12**

Il Patrimonio e le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) da quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che i soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5. comma 2, legge 266/91 e successive modificazioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

### **ARTICOLO 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei revisori,
- d) i Proviviri,
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## ***ASSEMBLEA DEI SOCI***

### **ARTICOLO 14**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
- c) di istituire sezioni in tutto il territorio nazionale con apposita delibera, e nominare propri rappresentanti nelle varie sedi. Le sezioni operano nel rispetto dello statuto originario della Associazione.

## **ARTICOLO 15**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qual volta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegna a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. E' ammessa la convocazione a mezzo fax-simile. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione, in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

## **ARTICOLO 16**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea I soci in regola con li versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'associazione constatare la regolarità delle deleghe.

## **ARTICOLO 17**

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del Presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice presidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri inferiore a cinque e superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, da eleggere tra tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dei soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'associazione.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **ARTICOLO 20**

L I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni.

## **ARTICOLO 21**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattre.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 22**

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e | dal segretario.

## **ARTICOLO 23**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal : segretario.

## **ARTICOLO 24**

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse delle associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegarli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione,

- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione,
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione,
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati,
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

## ***PROBIVIRI***

### **ARTICO 25**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

## ***COLLEGIO DEI REVISORI***

### **ARTICOLO 26**

Il Collegio dei revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, il collegio dei revisori è nominato dal comitato direttivo. Il collegio ha il compito di controllare i verbali del comitato direttivo e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori è determinato dal comitato direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

## ***ESERCIZIO SOCIALE***

### **ARTICOLO 27**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## SCIOGLIMENTO

### ARTICOLO 28

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, per proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## NORME FINALI

### ARTICOLO 29

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

ooo

ooo

### UFFICIO DELLE ENTRATE RIETI

La presente copia fotostatica, composta di n. .... fogli di  
conforme all'originale depositato, data di deposito il 9/4/1999  
al n. 6581 vol. .... e sez. L. 25000  
che si rilascia a richiesta di Pacifico Fabrizio  
per gli usi consentiti dalla legge.  
Rieti 9 MAR 2000

~~P. IL DIRETTORE  
Direttore (Vincenzo Sili) (Dot. ...)  
IL CAPO REPARTO 1  
DIRETTORE TRIBUTARIO  
(Claudio Di Domenico)~~

IL DIRETTORE TRIBUTARIO

(Valentini)

